



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Ufficio 2
Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma

0033940-08/09/2021-DGISAN-MDS-P

Trasmissione elettronica
N.
prot. DGISAN in Docsa/PEC

ASSESSORATI ALLA SANITA'
REGIONI E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SEDE

E p.c.

ASSICA
Pec: assica@promopec.it

UNICEB
info@uniceb.it
uniceb@tin.it

ASSOCARNI
segreteria@assocarni.it

FEDERCARNI
federcarni@confcommercio.it

CONSORZIO DEL
PROSCIUTTO DI PARMA
info@prosciuttodiparma.com;
Chiara.Piancastelli@prosciuttodiparma.com
chiaraserena.Soffiantini@prosciuttodiparma.com

CONSORZIO DEL
PROSCIUTTO SAN DANIELE
info@prosciuttosandaniele.it

CONSORZIO DEL
PROSCIUTTO DI MODENA
info@consorzioprosciuttomodena.it

UNIONALIMENTARI
info@unionalimentari.com

UNIONE ITALIANA FOOD
unionfood@unionfood.it

C.I.A.
organizzazione@cia.it

CNA
cna@cna.it

UNAITALIA
unaitalia@unaitalia.it

CIM –CONSORZIO ITALIANO
MACELLATORI
Pec: consorzioCIM@pec.it

DGSAF
-Ufficio 1
SEDE

OGGETTO: Aggiornamenti sull'esportazioni di carne fresca suina, prodotti a base di carne suina e prodotti finiti contenenti suino dall'Italia verso la Federazione russa.

Si fa seguito alle pregresse lettere di questo Ufficio concernenti l'oggetto, per fornire ulteriori aggiornamenti, giunti dalla Parte russa con le ultime linee guida *Versione del 2 settembre 2021* e pervenuti per il tramite della Commissione europea, al fine di consentire una esatta compilazione della certificazione veterinaria che deve accompagnare le carni ed i prodotti del settore suino che sono esportati dall'Italia verso la Federazione Russa.

A tal proposito, si informa che, a causa di ulteriori focolai di Peste Suina Africana in Europa, sono state aggiornate le limitazioni introdotte alle esportazioni di carne fresca, prodotti a base di carne suina e relativi prodotti nonché all'approvvigionamento di materia prima provenienti dai Paesi colpiti di cui all'allegato della Decisione di esecuzione (UE) 2014/709 della Commissione, modificato dall'Annex I del Regolamento di implementazione della Commissione (EU) 2021/605 e successive modifiche (all. 1)

Si informa che per l'ingente quantitativo di carta che compone l'Allegato 1, esso non dovrà scortare i modelli di certificazione ma sarà solo citato nei certificati.

Pertanto, nel caso in cui la carne fresca ed prodotti a base di carne suina provengano da ZONE INDENNI, NON INCLUSE nell'Allegato 1:

Il seguente sotto-punto, presente nei modelli di certificato del settore suino per l'export di prodotti a base di carne (punto 4.7), di carne fresca e preparazioni (punto 4.3) e di prodotti composti (punto 4.6):

- *Peste suina africana durante gli ultimi 3 anni nel territorio dello Stato membro, esclusa la Sardegna;/
African swine fever within the last 3 years in the territory of the EU Member State excluding Sardinia;
африканской чумы свиней – в течение последних 3 лет на территории страны-члена ЕС, за исключением Сардинии;*

deve essere modificato come segue:

- *Peste Suina Africana – durante gli negli ultimi 3 anni nel territorio dell'UE esclusi la Sardegna i territori amministrativi previsti dalla applicazione del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 605/2021*
- *African swine fever - during the last 3 years in the territory of the EU excluding ~~Sardinia~~; the administrative territories envisaged by the applicable Commission Implementing Regulation (EU) 2021/605;*

- *африканской чумы свиней - в течение последних 3 лет на территории ЕС, за исключением Сардинии; кроме административных территорий в соответствии с актуальным Приложением № 1 к Регламенту Комиссии (ЕС) № 2021/605;*

Tale modifica al certificato può essere effettuata mediante scrittura a mano od in formato elettronico corredata da firma e timbro del veterinario ufficiale certificatore.

Per quanto riguarda gli stessi prodotti la cui esportazione è consentita, nonostante l'embargo politico, e che provengono dalle **aree non considerate indenni** come da All. 1, le esportazioni sono consentite previo trattamento che inattiva il virus della Peste Suina Africana di cui al capitolo 15.1 del Codice degli animali Terrestri dell'OIE e come indicato da allegato n° 2 (prot. n° **15196** del 12 aprile 2018) che deve accompagnare il certificato veterinario pertinente.

In tal caso, agli anzidetti punti 4.7 (certificato dei prodotti a base di carne) ed il punto 4.6 (certificato per prodotti finiti):

- *Peste suina Africana durante gli ultimi 3 anni nel territorio dello stato membro, esclusa la Sardegna;/ African swine fever – during the last 3 years in the territory of the EU Member State excluding Sardinia;/ африканской чумы свиней – в течение последних 3 лет на территории страны-члена ЕС, за исключением Сардинии*

devono essere modificati come segue:

- *~~Peste suina Africana durante gli ultimi 3 anni nel territorio dello stato membro, esclusa la Sardegna~~ Questi prodotti sono stati trattati usando tecnologie atte ad assicurare l'inattivazione del virus dell'ASF come da Annex I della Lettera del Rosselkhozadzor FS-KS-7/18163/*
- *~~African swine fever – during the last 3 years in the territory of the EU Member State excluding Sardinia;~~ The product was treated using a technology that guarantees the destruction of the ASF virus according to Annex 1 to Rosselkhozadzor Letter FS-KS-7/18163.*
- *~~африканской чумы свиней – в течение последних 3 лет на территории страны-члена ЕС, за исключением Сардинии.~~ Продукция прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса африканской чумы свиней, в соответствии с приложением No 1 к письму Роселхознадзора от 28.06.2021 № ФС-КС-7/18163;*

Anche in questo caso la modifica al certificato può essere effettuata mediante scrittura a mano o in formato elettronico corredata da firma e timbro del veterinario ufficiale certificatore. ed esso deve essere anche scortato dall'allegato 1.

Inoltre, si ricorda che l'allegato 2 all'anzidetto certificato deve essere firmato e timbrato dal veterinario certificatore nonché apposta la data ed il numero del certificato al quale fa riferimento. Inoltre, deve essere sottolineato il paragrafo relativo al tipo di trattamento effettuato sul prodotto e barrati gli altri non pertinenti.

Nel caso dell'utilizzo delle certificazioni sul Sistema informatico TRACES, come da circolari di questo Dicastero, gli allegati, scansionati, devono essere aggiunti ai certificati. Anch'essi devono anche essere stampati, timbrati e firmati per essere allegati al certificato che accompagna la spedizione.

Nel chiedere a codesti Assessorati di voler cortesemente informare di quanto sopra i Servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti nonché Enti ed operatori interessati, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2

*F.to Dr.Pietro Noè

Referente:

Dr.ssa Alessia Garofano

DGISAN-Uff.2

Telefono: 06 5994.6921

E-mail: a.garofano@sanita.it

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993